

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "NATURA IN CAMPO – I PRODOTTI DEI PARCHI DEL LAZIO"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "legge quadro sulle aree protette";

VISTO in particolare l'articolo 14 della stessa legge che prevede che l'Ente parco possa concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco;

VISTO l' Art. 8 del Decreto Legislativo n° 173 del 30 aprile 1998 recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" che prevede specifiche misure per la valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale;

VISTA la Legge n. 164 del 10 febbraio 1992 recante la "nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";

VISTA la Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1 della suddetta legge, che al capo 3 prevede, tra l'altro, che La Regione "promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità";

VISTO, in particolare, l'articolo 31 della stessa legge che prevede la qualificazione e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, nell'ambito delle finalità istitutive delle aree naturali protette regionali;

CONSIDERATO che ai sensi della legge 394/91 alcuni Enti di gestione di aree naturali protette della Regione Lazio hanno concesso l'uso del proprio marchio sulla base di disciplinari adottati dai rispettivi Consigli direttivi;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad una armonizzazione dei disciplinari di concessione d'uso dei marchi esistenti in particolare alla normativa comunitaria e nazionale sulle certificazioni d'origine dei prodotti agroalimentari;

RITENUTO opportuno adottare per l'intero sistema delle aree naturali protette regionali un disciplinare unico per la concessione d'uso del marchio dell'area naturale protetta che consenta anche di attuare azioni unitarie di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei parchi;

DATO ATTO che il DOCUP ob. 2 Lazio 2000-2006, sottomisura III.3.2, prevede il finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività sostenibili all'interno delle aree protette attraverso interventi di promozione ed informazione a sostegno dello sviluppo delle attività artigianali sostenibili e dell'agricoltura biologica e di qualità;

CONSIDERATO che, sui fondi DOCUP sopra richiamati, l'Agenzia Regionale per i Parchi (ARP) ha ottenuto un finanziamento di € 900.000 per la realizzazione del progetto denominato "NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio" relativo ad interventi di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei parchi del Sistema delle Aree Naturali Protette del Lazio;

CONSIDERATO che il programma citato prevedeva, tra l'altro, anche la stesura di un disciplinare di concessione d'uso del Marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio";

CONSIDERATO che il disciplinare per la concessione d'uso del Marchio "NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio" è stato promosso dalla Regione Lazio ed elaborato dall'ARP attraverso il coinvolgimento diretto degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali sotto la supervisione della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;

ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente,

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il disciplinare per la concessione d'uso del Marchio "NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio" allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di rendere vincolante per gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette regionali il disciplinare di cui al comma 1 che sostituisce, secondo le modalità precisate nell'allegato, i disciplinari attualmente in uso per la concessione del logo delle aree protette regionali;
3. di affidare all'Agenzia Regionale per i Parchi l'espletamento delle procedure necessarie alla registrazione del Marchio stesso;
4. Di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio di esperire gli atti necessari e conseguenti per l'attuazione del disciplinare;
5. Di autorizzare le autorità competenti alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale www.regione.lazio.it e sul sito www.parchilazio.it, al fine di consentirne la massima divulgazione.

ALLEGATO



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile

**Disciplinare per la concessione d'uso del Marchio "NATURA IN CAMPO
– I prodotti dei parchi del Lazio"**

Art.1 - Il Marchio “NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio”

1. L’Agenzia Regionale per i Parchi (in breve ARP) è titolare, per conto della Regione Lazio, del Marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio” (di seguito “Marchio”), ai sensi dell’Art. 2 del Regio Decreto N° 929/1942 e dell’art. 3 del D. Lgs. 480/1992.

2. L’ARP, a titolo gratuito, ne concede e ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le finalità istitutive dell’Agenzia stessa e delle Aree Naturali Protette del Lazio, con le previsioni delle leggi istitutive, con le finalità di promozione economica e sociale di cui all’art.14, comma 3 e 4, della Legge 394/91 e all’art. 30 della Legge Regionale n. 29/97, e successive modifiche ed integrazioni, con gli indirizzi regionali, con le previsioni del Piano dei Parchi e con il presente disciplinare.

3. Il Marchio è costituito da un segno grafico e dal logotipo “NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio”, che circonda il segno grafico (Allegato I). Segno grafico e logotipo che compongono il Marchio “NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio” sono inscindibili ai fini dell’utilizzo del Marchio stesso.

4. Il Marchio “Natura in Campo – I prodotti dei parchi del Lazio” di cui al presente disciplinare è registrato presso la C.C.I.A. di Roma il, al n..... ,

Art.2 - Finalità del Marchio

1. L’ARP, al fine di perseguire le finalità istitutive delle Aree Naturali Protette del Sistema regionale, ed in particolare la promozione delle attività di cui all’art.14 della Legge 394/91, concede l’uso del Marchio ai prodotti realizzati da soggetti che svolgono la loro attività nei settori di seguito specificati:

- a) Agricoltura e zootecnia;
- b) Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali a scopo alimentare;

e che si impegnano ad utilizzare ed applicare tecniche e criteri per la riduzione dell’impatto delle suddette attività sull’ambiente.

2. Il Marchio è istituito al fine di:

- a) promuovere forme di collaborazione e partenariato tra gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette del Lazio e i produttori che operano nelle aree stesse secondo criteri di sostenibilità ambientale;
- b) incentivare e qualificare la produzione di beni agro-alimentari con metodi compatibili con le caratteristiche dei territori delle Aree Naturali Protette e con le loro esigenze di conservazione;
- c) promuovere la commercializzazione ed il consumo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali locali, contribuendo alla conservazione della biodiversità nelle Aree Naturali Protette;
- d) promuovere l'imprenditoria e l'occupazione nelle Aree Naturali Protette favorendo la conoscenza delle produzioni locali presso i consumatori locali, nazionali ed internazionali;
- e) promuovere la sperimentazione e la valorizzazione di attività produttive sostenibili.

Art.3 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare s'intende per:

"Marchio": il segno grafico e il logotipo *"NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio"* che servono, congiuntamente, a identificare i prodotti agro-alimentari provenienti dai territori delle Aree Naturali Protette del Sistema della Regione Lazio, in applicazione di un disciplinare che ne prevede le modalità di concessione d'uso, di effettuazione di controlli e le eventuali sanzioni.

"Prodotti dei Parchi" tutti i prodotti appartenenti ai settori specificati nel presente disciplinare, sui quali, in conformità alle prescrizioni del disciplinare stesso, è possibile apporre il Marchio.

"Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette": l'insieme delle Aree Naturali Protette istituite dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 46 del 20 novembre 1977 e della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le Aree Naturali Protette Nazionali, di cui alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la parte di territorio ricadente nella Regione Lazio.

"Richiedente": il soggetto pubblico o privato (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o persona fisica) che richiede, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, la concessione dell'uso del Marchio.

"Beneficiario": il soggetto pubblico o privato (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o persona fisica) che viene, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, espressamente autorizzato dall'ARP all'uso del Marchio.

"Verifica": verifica *in situ*, sostenuta da evidenze oggettive (verifica documentale), che i requisiti specificati nel presente disciplinare vengono soddisfatti dal richiedente.

"Non Conformità": non soddisfacimento di un requisito specificato nel presente disciplinare.

"Azione correttiva": azione stabilita per risolvere una non conformità, nei tempi definiti.

Art.4 - Principi generali

1. Il Marchio può essere concesso, per le finalità di cui all'art. 2, ai prodotti agro-alimentari che sono conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

2. Il Marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale relativo alla provenienza e all'origine dei prodotti, bensì marchio aggiuntivo avente esclusivamente fini di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri del presente disciplinare.

3. Il Marchio deve essere utilizzato congiuntamente al nome dell'Area Naturale Protetta di origine del prodotto, al Marchio può essere facoltativamente abbinato il logo dell'area naturale protetta di origine.

4. L'uso del Marchio è concesso al beneficiario per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data di concessione dello stesso.

5. Al termine del periodo di concessione del Marchio il beneficiario può ripresentare la propria domanda di concessione, secondo le prescrizioni del presente disciplinare.

6. Nelle more dell'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione all'uso del Marchio, il beneficiario potrà continuare ad utilizzarlo,

secondo i criteri indicati nella dichiarazione d'impegni parte integrante della domanda di concessione d'uso (allegato II).

7. Il Marchio non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso, secondo le modalità previste dall'art. 7.

8. In caso di mancato rinnovo della concessione d'uso del Marchio, questo deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti. In caso di non ottemperanza a quanto previsto dal presente comma verranno avviate le procedure indicate all'art. 14.

Art.5 – Soggetti che possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio

1. Possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio :

- a) le imprese individuali;
- b) le società;
- c) le cooperative;
- d) i consorzi;
- e) gli enti;
- f) le fondazioni;
- g) le associazioni,

iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di competenza e che operano con un proprio marchio aziendale o lo creano ex novo.

2. La richiesta deve riguardare i prodotti di cui all'art. 2 comma 1 che rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 6.

3. I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Marchio devono produrre e/o trasformare beni agro-alimentari ottenuti da coltivazioni, allevamenti, o impianti di trasformazione (stabilimento produttivo) localizzati:

- a) all'interno del territorio incluso nelle perimetrazioni ufficiali delle aree del Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio,
- b) all'interno del territorio delle aree contigue di cui all'art. 32 della legge 394/91 ed all'articolo 10 della legge regionale 29/97, laddove esse siano definite,
- c) nella porzione di territorio dei Comuni interessati dalle Aree Naturali Protette, anche se esterna alla perimetrazione ufficiale dell'area

stessa ma a condizione che la percentuale del territorio di tali Comuni presente all'interno della perimetrazione sia superiore al 20%.

4. I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Marchio devono presentare i seguenti requisiti :

- a) rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'Art.8 della Legge regionale n.29/1997, ovvero delle norme previste nel Piano dell'Area Naturale Protetta di interesse e nel Regolamento dell'Area stessa, nonché delle norme indicate nei piani di gestione dei SIC e ZPS, laddove essi siano presenti;
- b) produzione e trasformazione svolte secondo criteri che preservino l'ambiente naturale, il paesaggio e rispettino il patrimonio e le tradizioni locali dell'area di interesse;
- c) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda agricola interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
- d) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

Art.6 – Prodotti ammissibili alla concessione per l'uso del Marchio

1. I prodotti cui concedere l'uso del Marchio devono soddisfare, obbligatoriamente, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche certificate o in conversione, come definite dal Regolamento CEE 2092/91;
- b) Prodotti provenienti da allevamenti biologici certificati o in conversione, come definiti dal Regolamento CE 1804/99;
- c) Prodotti tipici come definiti e certificati in base al Regolamento CE 2081/92 (Prodotti DOP: Denominazione di Origine Protetta; Prodotti IGP: Indicazione Geografica Protetta);
- d) Prodotti STG (Specialità Tradizionale Garantita), come definiti e certificati in base al Regolamento CE 2082/92;
- e) Prodotti vitivinicoli certificati in base alla Legge n.164 del 10/02/92 (Vini DOCG: Denominazione di Origine Controllata e Garantita; DOC: Denominazione di Origine Controllata; IGT: Indicazione Geografica Tipica);
- f) Prodotti tradizionali, come definiti dal Decreto Legislativo n° 173 del 30 Aprile 1998 e inseriti nell'Elenco dei Prodotti Tradizionali della Regione Lazio.

2. Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere rilasciate da Organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi del D.Lgs n. 220 del 17 marzo 1995. Le certificazioni di cui alle lettere c), d), e) devono essere rilasciate da organismi accreditati SINCERT per la certificazione di prodotto (conformità dell'organismo alla norma EN 45011).

3. Le aziende che, dopo i primi tre anni d'uso del marchio, richiedano il rinnovo della concessione devono obbligatoriamente assicurare, per gli anni successivi, che i prodotti per i quali lo richiedono soddisfino almeno uno dei seguenti tre requisiti:

- a) Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche certificate o in conversione, come definite dal Regolamento CEE 2092/ 91;
- b) Prodotti provenienti da allevamenti biologici certificati o in conversione, come definiti dal Regolamento CE 1804/99;
- c) Prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura integrata, come definita nel Regolamento CEE 2078/92 e nel successivo Regolamento CE 1257/99.

Art.7 – Comitato consultivo per il Marchio

1. Allo scopo di esercitare una funzione di monitoraggio e di coordinamento per l'utilizzazione del Marchio, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile istituisce con proprio atto il Comitato consultivo per il Marchio.

Il Comitato è composto da:

- a) Il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile con funzioni di Presidente, o suo delegato che la presiede;
- b) il Direttore dell'ARP;
- c) un rappresentante della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;
- d) il dirigente ARP responsabile del progetto *Natura in Campo*;
- e) un rappresentante dell'ARSIAL;
- f) un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali;
- g) un rappresentante scelto dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile a turno tra le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

- h) un rappresentante scelto dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile a turno tra le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86 e con una rappresentanza regionale.

La durata del mandato dei componenti è pari ad un anno.

2. Il Comitato del Marchio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o del suo delegato per:

- valutare se le finalità del Marchio di cui all'art. 2 vengono efficacemente perseguite;
- gestire l'Elenco dei Prodotti di cui al successivo Art. 8, istituito e conservato presso l'ARP;
- coordinare l'impostazione dei programmi promozionali dei prodotti agro-alimentari del Sistema.

3. I componenti del Comitato possono essere sostituiti da loro delegati, anche permanenti.

Art.8 – Elenco dei Prodotti *Natura in Campo*.

1. L'ARP, per i fini di cui all'art. 2, istituisce e cura l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco dei prodotti a marchio, in cui vengono iscritti tutti i prodotti ed i relativi produttori cui è stato concesso l'uso del marchio collettivo "*Natura in Campo*".

2. L'elenco di cui al comma precedente è pubblico, è consultabile liberamente dal sito internet dell'ARP www.parchilazio.it e sul sito www.regione.lazio.it; nello stesso sito è disponibile copia integrale del presente disciplinare e dei relativi allegati; può essere richiesto anche in forma cartacea all'ARP con spese di spedizione a cura del richiedente.

3. Il Direttore dell'ARP invia al presidente del Comitato di cui all'articolo 7, il 30 giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, una relazione contenente:

- a) l'elenco aggiornato di cui al comma 1,
- b) una valutazione sul perseguimento delle finalità di cui al comma 2,
- c) eventuali problemi emersi nella concessione d'uso del Marchio, in particolare per le domande respinte,
- d) ogni altro elemento utile ad esercitare un'azione di monitoraggio, coordinamento e promozione dell'uso del Marchio,

- e) eventuali proposte operative per la corretta applicazione del presente disciplinare.

Art.9 – Regole generali per la concessione dell'uso del Marchio

1. L'utilizzo del Marchio è concesso dall'ARP con determinazione del Direttore dell'ARP.
2. La concessione dell'uso del Marchio avviene a seguito di una verifica documentale dell'effettivo soddisfacimento dei requisiti riportati nell'Art.5 e 6 del presente disciplinare e di un preliminare sopralluogo nell'azienda richiedente. Il sopralluogo verrà svolto dal personale tecnico dell'Area Protetta di pertinenza, o dove non presente, dal personale tecnico dell'ARP.
3. L'iter procedurale per la concessione d'uso del Marchio è il seguente:
 - a) Il richiedente inoltra la domanda di concessione e la dichiarazione di intenti all'ARP, secondo il fac-simile di cui all'allegato II, attraverso gli uffici dell'Ente di gestione dell'Area Naturale Protetta di pertinenza territoriale, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) L'Area Protetta, attraverso i propri Uffici Tecnici ed entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di concessione, verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda stessa attraverso un sopralluogo *in situ*, redigendo un'accurata relazione e trasmettendola all'ARP, corredata dal parere espresso dal Direttore dell'Area Protetta ovvero, in caso di non conformità, di diniego motivato, indicando anche le eventuali azioni correttive da intraprendere, laddove tali azioni possano essere intraprese;
 - c) Nel caso di mancanza di un'idonea struttura tecnica presso l'Area Protetta di competenza, l'ARP provvederà direttamente all'istruttoria, avvalendosi dei propri tecnici e, ove necessario, della collaborazione di esperti qualificati in materia;
 - d) Il Direttore dell'ARP decide in merito alla concessione dell'uso del Marchio o al diniego motivato sulla base della relazione e del parere di cui alla precedente lettera b);
 - e) L'ARP comunica al richiedente e all'Ente di gestione dell'Area Protetta Naturale di pertinenza territoriale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la concessione dell'uso del Marchio o il motivato diniego. Ove sia possibile per il richiedente intraprendere azioni correttive, l'ARP nella comunicazione indica tali azioni e il limite temporale entro cui il richiedente è tenuto a intraprenderle;

f) Il beneficiario del Marchio, nonché i prodotti a cui è concesso l'uso del marchio stesso, sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 8.

Art.10 – Uso del Marchio

1. Il Marchio e il nome dell'Area Naturale Protetta di origine del prodotto devono essere utilizzati in abbinamento al marchio aziendale, esponendolo sui prodotti riconosciuti, sui materiali cartacei (locandine, brochure, ecc.) e nel corso delle iniziative promozionali intraprese dal beneficiario dell'uso del Marchio.

2. In caso d'uso del Marchio nelle modalità appena descritte, deve essere sempre riscontrabile il collegamento del Marchio con il prodotto per cui è stato concesso.

3. Nel caso di prodotti rientranti in categorie per le quali la legge prescrive precise modalità di etichettatura e confezionamento, il Marchio deve essere apposto in modo da non precludere la leggibilità e la visibilità dell'etichetta principale.

4. L'utilizzazione del Marchio non esclude o sostituisce le responsabilità specifiche del titolare del simbolo principale e del produttore e/o trasformatore.

Art.11 – Patrocini

1. In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità dell'ARP e delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio, l'ARP può concedere il patrocinio sotto forma di uso del Marchio, purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

Art.12 - Attività promozionale

1. Tutti i Prodotti che hanno ottenuto la licenza d'uso del Marchio saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma dell'ARP.

2. L'ARP e gli Enti Parco che gestiscono le Aree Naturali Protette del Lazio possono organizzare e/o partecipare ad iniziative internazionali, nazionali, regionali e locali per la promozione dei Prodotti dei Parchi.

3. I prodotti che beneficiano della concessione del Marchio saranno inseriti nell'Atlante dei Prodotti delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio, il quale sarà suddiviso per gruppi di prodotto e sarà aggiornato in modo costante attraverso l'apposito sito web.

4. I prodotti che beneficiano della concessione del Marchio saranno promossi e commercializzati anche attraverso la rete di punti espositivi *NATURA IN CAMPO* realizzati nell'ambito del Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette del Lazio.

Art. 13 – Commercializzazione (*merchandising*) del marchio

1. Fermi restando il rispetto delle finalità statutarie e la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di non accogliere le richieste presentate, l'ARP può affidare il merchandising del segno grafico e del logotipo "*NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio*", anche per tipologie di prodotti differenti da quelli di cui all'articolo 6, a soggetti che garantiscano il rispetto del presente disciplinare nonché un efficace servizio d'informazione e sensibilizzazione del pubblico.

Art. 14 - Uso non autorizzato del Marchio

1. Nel caso di uso non autorizzato del Marchio il rappresentante legale dell'ARP ne richiede l'immediata cessazione nonché la distruzione di ogni materiale relativo, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 – Controllo sull'uso del Marchio

1. L'attività di controllo, per accertare che il beneficiario utilizzi il Marchio conformemente a quanto previsto dal presente disciplinare, viene svolta dall'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta, in collaborazione con l'ARP.

2. L'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta si riserva la facoltà di:

- richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del marchio;
- eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del Marchio;
- comunicare all'ARP le non conformità ai requisiti del presente disciplinare riscontrate e, ove possibile, le azioni correttive che il beneficiario deve intraprendere;

Art. 16 – Sanzioni

1. In caso di violazioni del presente disciplinare, il Direttore dell'ARP, su notifica dell'Ente gestore dell'Area protetta, può irrogare, con provvedimento motivato, una delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione della concessione d'uso del Marchio;
- b) revoca della concessione d'uso del Marchio.

2. Nel caso in cui un beneficiario dovesse continuare a far uso del Marchio dopo il provvedimento di sospensione o di revoca, l'ARP si riserva di adire le vie legali.

3. I provvedimenti di cui al precedente punto 2, dovranno essere comunicati al beneficiario mediante lettera raccomandata A/R

4. Avverso detti provvedimenti è ammesso ricorso ad un Collegio Arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

5. In caso di accordo, gli Arbitri dovranno decidere in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale (art.816 e segg.).

Art. 17 – Entrata in vigore.

- 1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- 2. Gli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio sprovvisti di un disciplinare per la concessione d'uso del marchio dell'Area Protetta stessa adottano il presente disciplinare per le finalità previste dalla Legge Regionale n. 29/97.

Art. 18 – Norme transitorie

1. I disciplinari per la concessione d'uso del marchio adottati dagli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette restano in vigore esclusivamente per le concessioni d'uso già in essere, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare. Ogni nuova concessione d'uso deve essere conforme alle disposizioni del presente disciplinare.
2. È fatta salva la possibilità dei beneficiari di cui al comma precedente di richiedere, alle condizioni previste dal presente disciplinare, l'uso del Marchio "*Natura in Campo*" anche prima della scadenza del periodo transitorio di tre anni.
3. I beneficiari di cui al comma 1 devono comunque acquisire i requisiti previsti nel presente disciplinare entro tre anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare.

ALLEGATO I

Il Marchio “*NATURA IN CAMPO – I prodotti dei parchi del Lazio*”
Il segno grafico e il logotipo



ALLEGATO II

Fac-simile della domanda di concessione dell'uso del Marchio "Natura in Campo – I prodotti dei parchi del Lazio"

Da spedire o consegnare all'Ente di gestione dell'Area Naturale Protetta di

(indicare l'area Protetta di pertinenza ai sensi dell'art.5 comma 3 del disciplinare di concessione d'uso del Marchio)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, nella qualità di titolare della ditta di seguito indicata

DICHIARA

a) Dati del richiedente:

-
Cognome.....
- Nome.....
- Codice fiscale
.....
- Data di
nascita.....
- Comune di nascita
..... Provincia.....
- Indirizzo di
residenza.....
-
Comune..... Provincia.....
...
- Telefono..... Fax E-
mail.....

b) Dati relativi all'impresa del richiedente

- Ragione
sociale.....
- Forma
giuridica.....
-
Indirizzo.....
(per l'identificazione della o delle unità produttive il richiedente allega una visura catastale e la planimetria dell'azienda)
- Telefono..... Fax..... E-
mail.....
- Partita
IVA.....
- Codice
Fiscale.....

- n° iscrizione Registro Imprese c/o CCIAA di

.....

Anno di iscrizione.....

Sezione.....

CHIEDE

La concessione dell'uso del Marchio "Natura in Campo – I prodotti dei parchi del Lazio" per i seguenti prodotti:

(specificare se si tratta di prodotti tradizionali o prodotti con certificazione DOP, IGP, STG, biologico, indicando in tal caso l'Ente certificatore e gli estremi della certificazione (numero e data di rilascio);

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A tal fine dichiara di conoscere ed accettare il disciplinare di concessione d'uso del Marchio e si impegna a:

- non modificare in alcun modo il simbolo grafico;
- non alienare il marchio in alcun caso;
- rispondere di ogni abuso e/o uso distorto del marchio;
- non utilizzare o registrare simboli identici o simili al marchio o comunque che si ispirino allo stesso;
- inviare su richiesta le informazioni necessarie per l'aggiornamento del Registro e consentire le verifiche *in situ* da parte del personale dell'Area Naturale Protetta o dell'ARP o da delegati;
- partecipare attivamente alle azioni collettive di valorizzazione della produzione che saranno promosse dal Comitato per il marchio;
- adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto e dell'ambiente;
- operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre al minimo possibile l'impatto ambientale della propria attività;
- non intraprendere attività contrarie alle finalità istitutive delle Aree Naturali Protette interessate o lesive del patrimonio e dei valori delle Aree stesse;
- promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità delle Aree Naturali Protette interessate, in particolare prendendo in considerazione i principi contenuti nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile;
- comunicare tempestivamente all'Agenzia Regionale Parchi e all'Area Protetta di interesse qualsiasi variazione di uno dei requisiti o delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione d'uso del Marchio.

Luogo e data Firma del
richiedente.....

Trattamento dati personali e tutela della privacy

Il richiedente presta il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia Regionale Parchi nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali.

Il titolare del trattamento dati è il responsabile ARP del progetto “*Natura in Campo*” con sede presso l’ARP via Indonesia, 33 – 00144 ROMA.

Firma del richiedente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite all’art. 16, commi 4 e 5.

Firma del richiedente